



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 17  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 6 dicembre 2022

**INDICE****Commissioni permanenti**2<sup>a</sup> - Giustizia:*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 6 dicembre 2022

**Plenaria**  
**6<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Intervengono il ministro della giustizia Nordio, il vice ministro Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* per lo svolgimento delle procedure informative e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Interviene il ministro della giustizia NORDIO che rende comunicazioni sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni sulle dichiarazioni del Ministro i senatori SCARPINATO (*M5S*), SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), BAZOLI (*PD-IDP*) e POTENTI (*LSP-PSd'Az*).

Il ministro NORDIO replica agli intervenuti.

Il presidente BONGIORNO, considerato che vi sono altre richieste di intervento sulle dichiarazioni del Ministro e la disponibilità del medesimo a proseguire il dibattito su tutti i temi richiamati nel suo intervento, propone di rinviare il seguito dell'audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE propone altresì una sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 15.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta erano stati illustrati gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Fa quindi presente che l'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dispone che siano considerati improponibili le proposte e gli emendamenti «estranei all'oggetto della discussione». Poiché il decreto-legge all'esame contiene disposizioni che afferiscono a quattro materie – ergastolo ostativo, reato di raduno illegale, riforma del processo penale e norme in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 – nella valutazione degli emendamenti è stato adottato un criterio che assicurasse il più ampio spazio alle iniziative di modifica parlamentare.

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Con riferimento all'emendamento 1.3, il sottosegretario OSTELLARI esprime parere favorevole a condizione che esso venga riformulato, dando conto delle ragioni della riformulazione e facendo presente di preferire la collocazione nel testo della proposta 1.3 rispetto alle analoghe 1.1 e 1.2.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime quindi parere conforme a quello del Governo sull'emendamento 1.3. Il rappresentante del GOVERNO e il relatore esprimono parere contrario sulle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 (testo 2).

Il sottosegretario OSTELLARI, con riferimento all'emendamento 1.11, precisa che il parere del Governo potrebbe essere favorevole a condizione che venga riformulato, illustrando i contenuti della modifica.

Il RELATORE esprime parere conforme al rappresentante del GOVERNO.

Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 1.22 è stato ritirato dai presentatori.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), preso atto del parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 1.17 e 1.19.

Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26.

Il senatore BERRINO (*Fdl*) ritira l'emendamento 1.25.

Il sottosegretario OSTELLARI annuncia il parere favorevole del Governo sull'emendamento 1.27 a condizione di una parziale riformulazione che illustra brevemente. Si associa il RELATORE.

Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti 1.28, 1.29, 1.30 e 1.31.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.29 e 1.31.

Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono quindi parere contrario sulle proposte 1.32, 1.33 e 1.34.

Relativamente all'emendamento 1.35, il sottosegretario OSTELLARI osserva che il proprio parere potrebbe essere favorevole a condizione di

una riformulazione che illustra brevemente. Illustra altresì una proposta di riformulazione dell'emendamento 1.36 che se è accolta avrebbe il parere favorevole dell'Esecutivo.

Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE invitano a ritirare l'emendamento 1.37 ed esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.46 e 147. Il sottosegretario OSTELLARI propone quindi una riformulazione dell'emendamento 1.45 che, prevedendo la soppressione delle lettere *b)* e *c)*, giustifica il parere contrario su tutti gli emendamenti sopra ricordati.

Il senatore BERRINO (*FdI*) ritira l'emendamento 1.37.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono parere contrario sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3 si pronunciano favorevolmente sull'emendamento 3.1 mentre esprimono parere contrario sull'emendamento 3.0.1.

In relazione all'articolo 4, il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono, quindi, parere contrario sull'emendamento 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 mentre invitano i presentatori a ritirare l'emendamento 4.0.4 che dal punto di vista della formulazione presenta profili problematici.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 4.0.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 5 del decreto-legge il PRESIDENTE ed il sottosegretario OSTELLARI esprimono parere contrario sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 e 5.6.

Con riferimento all'emendamento 5.200, il sottosegretario OSTELLARI dà conto di una riformulazione della proposta.

Il PRESIDENTE si pronuncia favorevolmente sulla riformulazione dell'emendamento 5.200 illustrata dal rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 5.4.

Il PRESIDENTE ed il sottosegretario OSTELLARI esprimono successivamente parere contrario sui subemendamenti 5.200/1, 5.200/2, 5.200/3, 5.200/4, 5.200/5, 5.200/6, 5.200/7, 5.200/8, 5.200/9, 5.200/10, 5.200/11, 5.200/12, 5.200/13, 5.200/14, 5.200/15, 5.200/16 e 5.200/17.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), preso atto del parere formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira i subemendamenti 5.200/1, 5.200/2 e 5.200/10.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 5.7 e 5.8

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) dichiara quindi di ritirare gli emendamenti 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16.

Il PRESIDENTE ed il sottosegretario OSTELLARI esprimono parere contrario sulla proposta 5.0.1 e sul subemendamento 5.0.200/1 mentre esprimono parere favorevole sull'emendamento 5.0.200.

Con riferimento all'emendamento 5.0.201, il sottosegretario OSTELLARI dà conto di una riformulazione in un testo 2.

Il RELATORE esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal Governo dell'emendamento 5.0.201 testo 2 nonché sull'emendamento 5.0.202.

Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono quindi parere contrario sul subemendamento 5.0.203/1.

Il sottosegretario OSTELLARI, presenta una riformulazione dell'emendamento 5.0.203 sulla quale si esprime favorevolmente il relatore.

Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono parere contrario sui subemendamenti 5.0.250/1, 5.0.250/2 e 5.0.250/3.

Il PRESIDENTE in qualità di relatore esprime parere favorevole sulle proposte 5.0.250, 5.0.204, 5.0.205 e contrario sull'emendamento 5.0.2.

Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono altresì parere contrario sul subemendamento 5.0.206/1.

Il PRESIDENTE esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 5.0.206, presentato dal Governo.

Il rappresentante del GOVERNO e il RELATORE esprimono parere favorevole sul subemendamento 5.0.207/1 e contrario sul subemendamento 5.0.207/2.

Il RELATORE esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 5.0.207.

Il sottosegretario OSTELLARI dà quindi conto di una riformulazione dell'emendamento 5.0.208.

Il PRESIDENTE ed il sottosegretario OSTELLARI si pronunciano poi in senso favorevole sui subemendamenti 5.0.209/1 e 5.0.209/2.

Il PRESIDENTE esprime successivamente parere favorevole sulle proposte 5.0.209 e 5.0.210 presentate dal Governo.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.3 a condizione che sia riformulato in un testo 2 di cui dà brevemente conto. Esprime poi, conformemente al relatore, parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2 e invita il senatore Zanettin a ritirare l'emendamento 6.3 o a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.3.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) prima di ritirare l'emendamento ritiene opportuno valutare la possibile formulazione dell'ordine del giorno per avere garanzie sugli intendimenti contenuti nell'emendamento 6.3.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, e il sottosegretario OSTELLARI si pronunciano in senso contrario sugli emendamenti 6.4, 6.0.1 e in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7 sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.4 e 7.0.5; esprimono invece parere favorevole sugli emendamenti 7.4 e 7.5.

Relativamente all'emendamento 7.0.3, il sottosegretario OSTELLARI ne propone una riformulazione che sottopone ai presentatori.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 7.0.5.

Il sottosegretario OSTELLARI si dichiara contrario all'ordine del giorno G/274/1/2, concorde il RELATORE.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) e la senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiedono una breve sospensione della seduta per poter esaminare tutte le riformulazioni proposte dal Governo.

Il PRESIDENTE accoglie la proposta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,30.*

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) sull'emendamento 1.3 testo 2 sottolineando come il Governo con



questa riformulazione e con l'approvazione di questo emendamento rischia di fare un passo indietro rispetto al punto di equilibrio che la Camera dei deputati, in tema di ergastolo ostativo, aveva raggiunto anche in relazione ai reati della pubblica amministrazione, soprattutto in relazione alla previsione del comma 1-bis.2 dell'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti l'emendamento 1.3 testo 2 è approvato, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

La Commissione respinge poi l'emendamento 1.4.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 1.5.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) interviene per chiedere il voto favorevole sull'emendamento 1.6 che se approvato renderebbe senz'altro migliore il testo presentato dal Governo con il decreto-legge.

Posto ai voti l'emendamento 1.6 è respinto. Sono altresì respinti, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.7 e 1.8.

In considerazione del parere contrario del Governo il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 1.9 che, fatto proprio dal senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) e posto ai voti, è respinto. Con successiva votazione è altresì respinto l'emendamento 1.10 testo 2.

Sull'emendamento 1.11 il sottosegretario OSTELLARI al fine dell'accoglimento da parte dei presentatori del testo 2 propone una ulteriore precisazione del testo di cui dà lettura.

Il senatore BERRINO (*FdI*) dichiara di accogliere l'emendamento riformulato con la precisazione avanzata dal Sottosegretario.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) interviene per stigmatizzare questo modo di procedere facendo presente che il Governo ha già avanzato moltissime riformulazioni il cui testo è stato esaminato in tempi molto rapidi da parte dei senatori. Chiede pertanto che non si proceda oltre in questa direzione anche in considerazione dell'atteggiamento responsabile tenuto fin qui dai Gruppi di opposizione. Si tratta infatti di norme di estrema delicatezza che riguardano la libertà dei cittadini. Si associa alla dichiarazione del senatore Scalfarotto anche il senatore BAZOLI (*PD-IDP*).

Il PRESIDENTE fa presente che in questo caso si tratta meramente di un aggiustamento formale, ferma restando la correttezza delle questioni avanzate dal senatore Scalfarotto.

Posto ai voti l'emendamento 1.11 testo 2 è approvato.

Posti separatamente ai voti la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 (previa dichiarazione di voto del senatore BAZOLI (*PD-IDP*)), 1.15, 1.16 e 1.18.

Previo dichiarazione di voti dei senatori SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) e BAZOLI (*PD-IDP*) che sottolineano l'importanza della reintroduzione della collaborazione cosiddetta impossibile o irrilevante, l'emendamento 1.20 posto ai voti è respinto.

La Commissione con separate votazioni respinge quindi gli emendamenti 1.21, 1.23, 1.24 e 1.26, sul quale esprime una dichiarazione di voto favorevole il senatore BAZOLI (*PD-IDP*).

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 1.27 testo 2.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) ritiene necessario fare una precisazione sull'emendamento 1.28, dove al secondo periodo il riferimento al pubblico ministero deve intendersi fatto al pubblico ministero competente anziché a quello del tribunale del capoluogo del distretto dove è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

La Commissione con separate votazioni respinge successivamente gli emendamenti 1.28, 1.30, 1.32, 1.33 e 1.34.

La Commissione approva quindi con distinte votazioni gli emendamenti 1.35 testo 2 e 1.36 testo 2.

Sull'emendamento 1.45 testo 2, la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) esprime perplessità sulla riformulazione proposta dal Governo, facendo presente come sia nelle audizioni, sia nel dibattito in Commissione, era emerso un orientamento secondo il quale la prima decisione sui permessi premio e sul lavoro all'esterno dovesse essere affidata al tribunale di sorveglianza in composizione collegiale e solo successivamente al primo provvedimento al magistrato.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.45 testo 2, ricorda che nel testo sull'ergastolo ostativo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura si era scelto di affidare la decisione sui permessi al tribunale di sorveglianza in composizione collegiale al fine di evitare il rischio di condizionamento del magistrato monocratico, in particolare quando la decisione riguarda figure criminali di grande rilevanza. Durante gli approfondimenti svolti dalla Commissione in sede di esame del decreto-legge, si è convenuto invece sull'opportunità di mantenere la collegialità solo sul primo provvedimento, prevedendo per i successivi la decisione del magistrato di sorveglianza. L'emendamento

come riformulato dal Governo, sul quale esprime il voto contrario del suo Gruppo, modifica tale impostazione, ripristinando la decisione monocratica del magistrato di sorveglianza anche per il primo provvedimento di concessione.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) preannuncia un voto favorevole per coerenza rispetto all'orientamento manifestato dalla maggioranza, ma dichiara di non comprendere sino in fondo la scelta operata dalla riformulazione proposta dal Governo in quanto, come già spiegato nel suo intervento durante la discussione generale, erano stati inizialmente gli stessi magistrati a richiedere che la decisione sui permessi fosse attribuita al tribunale di sorveglianza in composizione collegiale.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 1.45 testo 2 che, essendo approvato, preclude gli emendamenti 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.46 e 1.47.

La Commissione respinge l'emendamento 2.1.

Posti congiuntamente ai voti e previa dichiarazione di voto contrario del senatore BAZOLI (*PD-IDP*) e favorevole del senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) sono respinti gli identici 2.2 e 2.3. È quindi respinto l'emendamento 2.4.

La Commissione approva successivamente l'emendamento 3.1.

Con distinte votazioni, posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.0.1 e 4.0.1.

Sull'emendamento 4.0.2 interviene per esprimere il suo voto favorevole la senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) che sottolinea come il non accoglimento di questo emendamento sia in aperta contraddizione con le dichiarazioni programmatiche svolte questa mattina dal Ministro.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

La Commissione respinge con una votazione successiva l'emendamento 4.0.3.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 5. Pur riconoscendo che l'emendamento del Governo che modifica l'articolo 5 è sicuramente migliorativo del testo inizialmente presentato, fa presente che l'introduzione di un reato riguardante i cosiddetti *rave party* con un decreto-legge rappresenta una norma manifesto e non una reale emergenza del paese. La fattispecie introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge è priva di tassatività, viola il principio di proporzionalità e presenta profili problematici sotto il profilo della tecnica legislativa e di politica criminale. An-

che il nuovo testo dell'emendamento 5.200 mantiene la pena eccessivamente elevata, soprattutto nel minimo, e per questa ragione auspica la soppressione dell'articolo 5.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono respinti.

La Commissione respinge poi l'emendamento 5.5.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.6 segnalando come l'articolo 5 del decreto-legge costituisca un esempio di pessima tecnica legislativa e gestione politica, dal momento che la norma originaria non menzionava neppure i raduni musicali, pur essendo diretta a punire i *rave party*. Dal punto di vista politico, emerge che il primo provvedimento del Governo è diretto a sanzionare penalmente questo tipo di manifestazioni, in aperta contraddizione con le dichiarazioni programmatiche rese dal Ministro della giustizia proprio stamattina alla Commissione. Auspica pertanto l'approvazione dell'emendamento 5.6 che, pur sanzionando i cosiddetti *rave party* nel presupposto che questi producano un allarme sociale, prevede non una sanzione penale ma la confisca, lo sgombro nonché la previsione di aggravanti specifiche laddove altri reati di maggiore pericolosità sociale come lo spaccio siano compiuti durante questi raduni musicali.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 5.6.

Il PRESIDENTE fa presente che i subemendamenti presentati all'emendamento 5.200 nel testo originario sono riferibili altresì al testo, come riformulato, ad eccezione del 5.200/17 che risulta assorbito.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 5.200/3, 5.200/4, 5.200/5, 5.200/6, 5.200/7, 5.200/8, 5.200/9, 5.200/11, 5.200/12, 5.200/13, 5.200/14, 5.200/15. Risulta altresì precluso l'emendamento 5.200/16.

Posto ai voti è quindi accolto l'emendamento 5.200 testo 2.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), l'emendamento 5.0.1 posto ai voti è respinto. È altresì respinto l'emendamento 5.0.200/1 dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) il quale segnala come il suo subemendamento sia diretto ad assicurare la garanzia del rispetto dei tempi massimi previsti per i provvedimenti di restrizione della libertà personale. L'emendamento 5.0200 è approvato.

La Commissione approva con separate votazioni gli emendamenti 5.0.201 testo 2 e 5.0.202. È poi respinto il subemendamento 5.0.203/1 mentre è accolto l'emendamento 5.0.203 testo 2.

Con separate votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 5.0.250/1, 5.0.250/2 su cui annuncia il voto favorevole il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) e il 5.0.250/3 su cui esprime il voto favorevole del suo Gruppo il senatore BAZOLI (*PD-IDP*).

Con separate votazioni la Commissione approva quindi gli emendamenti 5.0.250, 5.0.204 e 5.0.205 risultando precluso l'emendamento 5.0.2.

Posto ai voti è quindi respinto il subemendamento 5.0.206/1 mentre è accolto l'emendamento 5.0.206.

Posti ai voti è accolto il subemendamento 5.0.207/1 risultando precluso l'emendamento 5.0.207/2.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 5.0.207 nel testo emendato. Accoglie altresì, dopo una dichiarazione di voto contraria della senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) che non ne coglie la *ratio*, l'emendamento 5.0.208 testo 2.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi approvati i soli emendamenti 5.0.209/1 e 5.0.209/2 e con successiva votazione l'emendamento 5.0.209 nel testo emendato. La Commissione accoglie altresì l'emendamento 5.0.210.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal sottosegretario Ostellari dell'emendamento 5.0.3 che, posti ai voti, è approvato in testo 2.

La Commissione respinge con unica votazione gli identici emendamenti 6.1 e 6.2.

Il sottosegretario OSTELLARI, in relazione all'emendamento 6.3 invita nuovamente il senatore Zanettin a trasformarlo nell'ordine del giorno con il seguente dispositivo: «Il Governo si impegna a valutare l'inserimento di una nuova disciplina delle impugnazioni anche con riferimento alla inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, in un prossimo provvedimento organico della materia, in conformità con il programma di Governo».

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) accetta la trasformazione dell'emendamento 6.3 nell'ordine del giorno (G/274/2/2) che pertanto si intende accolta dal Governo.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 6.4 e 6.0.1. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) il quale ritiene la riammissione in servizio dei sanitari non vaccinati un'offesa a tutti gli infermieri e sanitari che si sono sacrificati per il paese durante l'emergenza pandemica del COVID, respinge quindi con un'unica votazione gli identici emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

Con separate votazioni la Commissione accoglie gli emendamenti 7.4 e 7.5 mentre respinge gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo dell'emendamento 7.0.3, che posto ai voti risulta accolto nel testo 2.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), che ritiene indispensabile una campagna di informazione sulla vaccinazione anti-Covid 19, l'emendamento 7.0.4 è respinto.

Posto ai voti è infine respinto l'ordine del giorno G/274/1/2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE facendo presente che le votazioni sugli emendamenti al disegno di legge n. 274 si sono concluse ritiene opportuno posticipare l'orario della seduta già convocata per domani per consentire alle Commissioni filtro di poter esprimere il parere.

Propone pertanto di rinviare la seduta già convocata per le ore 10 alle ore 11,30.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 18,15.*

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 274  
(al testo del decreto-legge)**

**G/274/2/2 (già em. 6.3)**

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 274 di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali;

impegna il Governo a valutare l'inserimento di una nuova disciplina delle impugnazioni anche con riferimento alla inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, in un prossimo provvedimento organico della materia, in conformità con il programma di Governo.

---

**Art. 1.**

**1.3 (testo 2)**

ZANETTIN

**Approvato**

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), dopo le parole: «al comma 1», aggiungere le seguenti: «al primo periodo, le parole: " o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice" e le parole "314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis," sono soppresse»;*

b) *al numero 2), capoverso «1-bis.1», le parole «della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale» e le parole «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».*

---

### **1.11 (testo 2)**

BALBONI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SISLER, PETRENGA  
**Approvato**

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «, prima di decidere sull'istanza,» con le seguenti: «acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli argomenti adottati dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice».*

---

### **1.27 (testo 2)**

BALBONI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SISLER, PETRENGA  
**Approvato**

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «1-bis.1», inserire il seguente: «1-bis.1.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato.».*

---

### **1.35 (testo 2)**

SCALFAROTTO  
**Approvato**

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente: «2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando*



è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dal momento in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si provvede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio.».

---

### **1.36 (testo 2)**

IL RELATORE

#### **Approvato**

*Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «2-ter» aggiungere infine il seguente periodo: «In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza.».*

---

### **1.45 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).*

---

## **Art. 5.**

### **5.200/1**

ZANETTIN

*All'emendamento 5.200, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alla lettera a), premettere la seguente:*

*«0a) al comma 1 premettere il seguente:*

*"01. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f-ter), le parole 'e 633, secondo comma,' sono soppresse"»;*

*2) alla lettera a), capoverso «Art. 633-bis», primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da due a quattro anni.».*

---

**5.200/2**

ZANETTIN

*All'emendamento 5.200, alla lettera a), premettere la seguente:*

*«0a) al comma 1 premettere il seguente:*

*"01. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera f-ter), le parole 'e 633, secondo comma,' sono soppresse"».*

**5.200/3**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), sostituire, le parole: «articolo 633» con le seguenti: «articolo 434» e le parole: «633-bis» con le seguenti: «434-bis».*

*b) sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) sopprimere il comma 2».*

*c) dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis) All'articolo 380, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione del delitto previsto all'articolo 434-bis del codice penale"».*

**5.200/4**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 633-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il primo comma, con il seguente:*

*«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi.»*

*b) aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero,*

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.».

---

### **5.200/5**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, lettera a), capoverso «Art.633-bis» al primo comma, sostituire le parole: «un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento» con le seguenti: «clandestinamente un grande raduno musicale».*

---

### **5.200/6**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni e sei mesi».*

---

### **5.200/7**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni»;*

b) *dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente:*

*«b-bis) All'articolo 266 comma 1, lettera f-ter) del codice di procedura penale, dopo le parole: "633, secondo comma" sono inserite le seguenti: "633-bis".».*

---

**5.200/8**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni».*

---

**5.200/9**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni».*

---

**5.200/10**

ZANETTIN

*All'emendamento 5.200, alla lettera a), capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole «da tre a sei anni» con le seguenti: «da due a quattro anni».*

---

**5.200/11**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 633-bis» al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi».*

*Conseguentemente:*

*Al comma al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 633-bis» aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti

di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.».

---

**5.200/12**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: «quando dall'invasione deriva» con le seguenti: «se dal fatto deriva».*

---

**5.200/13**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma sostituire le parole: «anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.» con le seguenti: «anche in ragione dell'elevato numero dei partecipanti.».*

---

**5.200/14**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.».

---

**5.200/15**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La confisca*

non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.».

---

**5.200/16**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 633-bis», sostituire la rubrica con la seguente: «Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente».*

---

**5.200/17**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.200, al comma 1, b) sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) sopprimere il comma 2».*

---

**5.200 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*«Art. 633-bis. –(Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica) – Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa della inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.*

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.»;

b) *sopprimere i commi 2 e 3.*

---

## 5.200

### IL GOVERNO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 633-bis.

*(Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica)*

Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa della inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto."»;

b) *al comma 2 sostituire le parole: «articolo 434-bis» con le seguenti: «articolo 633-bis».*

---

**5.0.200/1**

SCALFAROTTO

*All'emendamento 5.0.200, capoverso «art. 5-bis», comma 1, lettera a) sostituire le parole «venti giorni» con le seguenti: «quarantotto ore».*

---

**5.0.200**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)*

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.



2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continua a procedersi di ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.».

---

### 5.0.201 (testo 2)

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Introduzione dell'articolo 85-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)*

"Art. 85-bis.

*(Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)*

1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto."».

---

**5.0.201**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Introduzione dell'articolo 85-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)*

1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 85-bis.

*(Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)*

1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto."».

**5.0.202**

IL GOVERNO

**Approvato***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)*

1. All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole: ", e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176" sono soppresse e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare al-

l'estero. In tal caso, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.";

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 6-bis.

6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge."».

---

### 5.0.203/1

SCALFAROTTO

All'emendamento 5.0.203, capoverso «art. 87-bis,» comma 7, sopprimere le lettere c) e d).

---

**5.0.203 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)*

1. Nel titolo VI del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo l'articolo 87 è inserito il seguente:

**"Art. 87-bis.**

*(Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)*

1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter della medesima disposizione, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza

2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto

ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto una impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

4. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

7. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 1;

c) quando l'atto è trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti presi in materia di misure cautelari, personali o reali, ad un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2"».

---

### 5.0.203

#### IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)*

1. Nel titolo VI del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo l'articolo 87 è inserito il seguente:

#### **"Art. 87-bis.**

*(Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)*

1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter della medesima disposizione, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elet-

tronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto una impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

4. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelati personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

7. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 3 non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 1;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelati personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1.

8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2"».

---

#### **5.0.250/1**

SCALFAROTTO

*All'emendamento 5.0.250, capoverso «Art. 88-bis», comma 1, sostituire le parole: «degli articoli 335-quater, 407-bis e» con le seguenti: «dell'articolo» e sopprimere le parole da: «, nonché in relazione» fino alla fine del comma.*

---

#### **5.0.250/2**

SCALFAROTTO

*All'emendamento 5.0.250, capoverso «Art. 88-bis», comma 1, sopprimere le parole: «335-quater» e le seguenti da «, nonché in relazione» fino alla fine del comma.*

---



**5.0.250/3**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*All'emendamento 5.0.250 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «88-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e 415-ter»;*

b) *al capoverso «88-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Quando, in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, è scaduto il termine di cui all'articolo 407, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, così come introdotte dal presente decreto, se, decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il pubblico ministero non abbia assunto le proprie determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. Resta salva la facoltà per il pubblico ministero di richiedere il differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 4, come modificato dal presente decreto».

**5.0.250**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Introduzione dell'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari)*

1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

**"Art. 88-bis.**

*(Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari)*

1. Le disposizioni degli articoli 335-*quater*, 407-*bis* e 415-*ter* del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'arti-

colo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere *b*) e *c*), del codice di procedura penale. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-*quater* del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-*bis* del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto."».

---

#### **5.0.204**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Disposizioni transitorie in materia di sentenze di non luogo a procedere)*

1. Dopo l'articolo 88-*bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 88-*ter*.

*(Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere)*

1. Le disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *m*), si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo l'entrata in vigore del presente decreto"».

---

**5.0.205**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 89-bis.

*(Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale)*

1. Le disposizioni relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto."».

---

**5.0.206/1**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*All'emendamento 5.0.206, capoverso «Art.5-bis» sostituire le parole: «decorsi sei mesi dall'entrata in vigore» con le seguenti: «decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore».*

---

**5.0.206**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa)*

1. All'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), n. 2) e lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), n. 5), e lettera f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), n. 2), all'articolo 19, comma 1, lettera a), all'articolo 22, comma 1, lettera e), n. 3), lettera f) e lettera l), n. 2), all'articolo 23, comma 1, lettera a), n. 2), e lettera n), n. 1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b), n. 1), e lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera a), n. 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), n. 1), e lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), n. 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), n. 2), e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), n. 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto."».

**5.0.207/1**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

**Approvato**

*All'emendamento 5.0.207, al comma 1, capoverso «Art. 93-bis» sostituire le parole: «1° gennaio 2024» con le seguenti: «1° gennaio 2023».*

---

**5.0.207/2**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*All'emendamento 5.0.207, capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sostituire la parola: «2024» con la seguente: «2025».*

---

**5.0.207**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Introduzione dell'articolo 93-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)*

1. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

"Art. 93-bis.

*(Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)*

1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2024."».

---

**5.0.208 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione)*

1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi"».

---

**5.0.208**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione)*

1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due anni"».

---

**5.0.209/1**

STEFANI

**Approvato**

*All'emendamento 5.0.209, capoverso «Art. 94» sostituire le parole: «prima dell'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «sino al 30 giugno 2023», e sostituire le parole: «dopo l'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dopo il 30 giugno 2023».*

---

**5.0.209/2**

ZANETTIN

**Approvato**

*All'emendamento 5.0.209, capoverso «Art. 94» sostituire le parole: «prima dell'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «sino al 30 giugno 2023» e sostituire le parole: «dopo l'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dopo il 30 giugno 2023».*

---

**5.0.209**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)*

All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Quando l'impugnazione è proposta prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo l'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo."».

**5.0.210**

IL GOVERNO

**Approvato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Introduzione dell'articolo 97-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive)*

1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

**"Art. 97-bis.**

*(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive)*

1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni del-

l'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto."».

---

### **5.0.3 (testo 2)**

ZANETTIN

### **Approvato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici)*

1. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è propogata fino al 31 dicembre 2025 la vigenza dell'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77.».

---



**Art. 7.****7.0.3 (testo 2)**

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, Barbara FLORIDIA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, SIRONI, CATALDI

**Approvato**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 261, secondo periodo, le parole: "350 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "314,2 milioni di euro".

*b)* al medesimo comma 261 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per consentire l'assolvimento dei compiti messi in capo alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 31,9 milioni di euro per l'anno 2023. Per le medesime finalità è assegnato all'Istituto Superiore di Sanità l'importo complessivo di 3,9 milioni di euro per l'anno 2023".

2. All'articolo 1, comma 258, primo periodo della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "in 126.025,2 milioni di euro per l'anno 2023"».

---





